



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in

Economia e commercio

LA PREVIDENZA NEGOZIALE

THE NEGOTIATED PENSION

Relatore:

Prof.ssa Torsello Laura

Tesi di Laurea di:

Doria Giulia

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE.....	pag. 4
-------------------	--------

1) IL SISTEMA PREVIDENZIALE IN ITALIA

- 1.1 L'evoluzione del sistema previdenziale italiano.....6
- 1.2 Le riforme degli anni '90/2000.....8
- 1.3 I tre pilastri del sistema previdenziale italiano.....12

2) I FONDI PENSIONE IN ITALIA

- 2.1 Definizione e caratteristiche.....14
- 2.2 Fondi pensione negoziali (o chiusi).....16
- 2.3 Fondi pensione aperti.....17
- 2.4 Piani individuali pensionistici (o PIP).....19
- 2.5 Fondi pensione preesistenti.....22

3) I FONDI PENSIONE NEGOZIALI

- 3.1 I destinatari.....25
- 3.2 L'adesione al fondo.....26
- 3.3 La contribuzione.....27
- 3.4 Gli organi del fondo.....28
- 3.5 Le linee di investimento del fondo.....29
- 3.6 Le prestazioni al momento del pensionamento.....30
- 3.7 Fondo pensione negoziale Cometa.....31

4) CONCLUSIONI.....	38
5) BIBLIOGRAFIA.....	41
6) SITOGRAFIA.....	43

INTRODUZIONE

In questo elaborato si vuole evidenziare come i recenti cambiamenti della struttura demografica, delle condizioni economico-finanziarie e del nuovo quadro normativo che caratterizza il sistema previdenziale italiano, abbiano determinato un crescente ricorso agli strumenti di previdenza complementare. L'obiettivo di quest'ultimi consiste nell'integrare quanto previsto dal sistema previdenziale di base, ossia la pensione pubblica, divenuta oramai insufficiente a garantire un adeguato tenore di vita ai cittadini giunti al termine della loro attività lavorativa.

I lavoratori, quindi, devono formare la propria posizione pensionistica attraverso la combinazione di tre pilastri, integrando in maniera armonica il sistema previdenziale di base con quello complementare di tipo collettivo e anche con forme a carattere individuale. Il percorso che porta alla costruzione della rendita pensionistica può essere articolato in due fasi consecutive: una di accumulazione del montante contributivo, e una di erogazione della pensione, seguendo la logica di un sistema a capitalizzazione¹.

Nel corso della trattazione verranno analizzate tutte le forme pensionistiche complementari con particolare attenzione ai fondi pensione chiusi o negoziali.

Nel primo capitolo si provvede a ripercorrere le principali tappe storiche che hanno segnato la nascita e l'evoluzione del sistema pensionistico di base in Italia fino ad arrivare a descrivere l'attuale quadro normativo che regola il mercato della previdenza complementare, nonché le tipologie e le caratteristiche delle principali forme integrative. Si descrive l'evoluzione del sistema pubblico, elencando le principali riforme che hanno interessato il sistema pensionistico italiano, per poi spiegare come sono nati i Fondi Pensioni, analizzando i tre pilastri del sistema previdenziale italiano.

¹ Il finanziamento delle pensioni avviene grazie ai rendimenti finanziari dei contributi investiti.

In seguito, nel secondo capitolo, si procede ad analizzare, nel dettaglio, le varie tipologie di fondi pensione che possono essere sottoscritte in Italia con le relative funzioni e caratteristiche. L'indagine compiuta provvede ad illustrare i principali elementi che caratterizzano il Fondo Pensione: chi sono i protagonisti e chi i destinatari, qual è il funzionamento e quali sono le prestazioni erogate da questo strumento previdenziale. In particolare, in base al soggetto che istituisce il fondo, si distinguono fondi pensione aperti, fondi pensione chiusi, piani individuali pensionistici e fondi pensione preesistenti.

Infine, nel terzo capitolo, viene presentata la previdenza negoziale nei minimi dettagli con le relative caratteristiche: chi può aderire al fondo, in cosa consiste la contribuzione, quali sono gli organi fondamentali del fondo, quali sono le possibili linee di investimento che l'aderente può scegliere e quali prestazioni vengono erogate al momento del pensionamento. Per concludere il capitolo viene presentato un esempio concreto di fondo pensione chiuso: il fondo Cometa.²

L'obiettivo che il presente elaborato si pone è di valutare se l'introduzione della previdenza complementare è attrattiva per la popolazione italiana e se conduce a dei risultati ottimali in termini di soddisfacimento delle esigenze di vita per quanti vi aderiscono.

² Cometa è il fondo pensione negoziale per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, e per i lavoratori dipendenti del settore orafa e argentiero.

CAPITOLO 1

IL SISTEMA PREVIDENZIALE IN ITALIA

1.1 L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

Il XVIII e il XIX secolo fu un periodo caratterizzato da un forte sviluppo economico con il passaggio da attività prevalentemente agricole, artigianali e mercantili ad attività industriali; questo portò ad un cambiamento radicale delle condizioni di vita e delle necessità dei lavoratori.

In questo periodo si svilupparono in Italia le società di mutuo soccorso³ che avevano lo scopo di tutelare i lavoratori andando a ripartire tra loro le conseguenze dannose derivanti dal verificarsi dell'evento temuto che avrebbe colpito uno di essi. Ogni individuo si impegnava a versare periodicamente un contributo che veniva utilizzato in situazioni di bisogno dai membri dell'associazione, in tal modo ciascuno dei soggetti esposti al rischio ne sopportava le conseguenze, ma limitatamente alla sua quota.⁴

Nel 1898 con la legge numero 80 del 17 marzo si verificò la prima regolamentazione organica sul tema della sicurezza sul lavoro in Italia. Questa legge rese obbligatoria, per i datori di lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai occupati presso terzi. Per i dipendenti privati, invece, bisogna attendere la legge numero 350 del 17 luglio 1898 che istituisce la "cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai"⁵. Si tratta di un'assicurazione volontaria, finanziata dai contributi pagati dai dipendenti, integrata da un contributo di incoraggiamento da parte dello stato e dal contributo, anch'esso libero, degli

³ Le società di mutuo soccorso rappresentano la prima manifestazione di quella che poi sarà la previdenza sociale: erano associazioni volontarie di lavoratori che si impegnavano ad erogare prestazioni a quanti si fossero trovati in condizioni di bisogno a causa di malattia, infortunio o invalidità.

⁴ M. Persiani, M. D'Onghia, *Diritto della Sicurezza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 2-4.

⁵ S. Martorelli, P. Zani, *Una piccola storia della previdenza in Italia*, 2016, pp. 2-3.

imprenditori. Solo nel 1919 si compie il primo passo verso un sistema che intende proteggere il lavoratore da tutti gli eventi che possono colpire il reddito individuale e familiare: l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia diventa obbligatoria e interesserà ben 12 milioni di lavoratori.

Nel 1952, superato il periodo post-bellico, viene emanata la legge n. 218 del 4 aprile⁶ che fissa e razionalizza gli adeguamenti monetari dei trattamenti pensionistici adottati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e riforma l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La formula di calcolo della pensione rimane contributiva⁷ e s'introduce l'istituto della c.d. "integrazione al minimo", con la quale si eroga ai pensionati, con ridotta anzianità contributiva, una pensione minima che garantisca una sopravvivenza dignitosa.

Nel 1969 viene varata la legge n. 153 del 30 aprile, ovvero la riforma Brodolini, in base alla quale si abbandona definitivamente ogni forma di capitalizzazione⁸ e si passa all'applicazione del sistema a ripartizione⁹: si adotta la formula retributiva¹⁰ per il calcolo della pensione in forma generalizzata, svincolando il calcolo della pensione dai contributi effettivamente versati e legando la prestazione alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro.

Nel decennio successivo, furono proposti vari disegni di riforma dell'intero sistema, destinati però al fallimento. L'inizio degli anni Novanta è caratterizzato da un grande deficit pubblico, trascinato da un importante debito previdenziale, tanto che il sistema

⁶ Legge del 4 aprile 1952, n. 218: riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

⁷ Il metodo contributivo è un sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in funzione dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa dal lavoratore stesso.

⁸ Il sistema a capitalizzazione è caratterizzato dal fatto che i contributi versati dai lavoratori sono destinati ad erogare le prestazioni maturate dagli stessi lavoratori e non da altri soggetti come accade nel sistema a ripartizione.

⁹ Il sistema a ripartizione prevede che i contributi ricevuti in un determinato anno siano utilizzati interamente per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno. In pratica i contributi versati dai soggetti obbligati (lavoratori ed aziende) al sistema previdenziale vengono utilizzati per erogare le prestazioni pensionistiche ricevute dagli aventi diritto nel medesimo anno.

¹⁰ Con il metodo retributivo per il calcolo delle pensioni, si prende come riferimento l'importo della retribuzione del lavoratore nella parte finale della sua vita lavorativa. Si trattava di un metodo molto vantaggioso per i lavoratori, perché tendenzialmente il salario tende ad aumentare nel corso degli anni, raggiungendo una somma più alta rispetto a quella iniziale.

pubblico a ripartizione non è più in grado di assicurare le prestazioni alle giovani generazioni.

A partire dai primi anni novanta, dunque, si susseguono una serie di riforme per ripristinare la stabilità del sistema.

1.2 LE RIFORME DEGLI ANNI '90/2000

Il primo intervento a carattere strutturale fu la Riforma Amato del 1992¹¹, che ha operato lungo tre direttrici: l'età pensionabile, i requisiti di contribuzione minimi e la retribuzione media pensionabile.

In base alle direttive contenute nel decreto legge, l'età pensionabile per le pensioni di vecchiaia di competenza dell'Inps venne innalzata da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini, mentre gli anni di contribuzione necessaria diventarono 20. Per la variazione di questi due requisiti, si stabilì una certa gradualità, spalmando la loro completa attuazione su un arco di tempo compreso tra il 1993 e il 2000. Pur lasciando invariata la modalità retributiva di calcolo, il decreto Amato intervenne sul parametro di determinazione dell'assegno mensile: non più la media dei redditi degli ultimi 5 anni di lavoro, ma quella degli ultimi dieci anni e dell'intera vita professionale¹². Regole più rigide vennero applicate anche ai criteri di accesso alla pensione per anzianità, per cui si omologò sotto la stessa soglia dei 35 anni di contribuzione minima sia i lavoratori del settore privato che quelli del settore pubblico. Sebbene la riforma Amato rappresentò una prima e inevitabile forma di ristrutturazione del sistema pensionistico italiano, le sue disposizioni erano ancora troppo poco incisive per poter superare gli squilibri e la forte disomogeneità che lo caratterizzavano.

¹¹ Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992: emanò le norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

¹² Questa regola valeva soltanto per chi sarebbe entrato nel mondo del lavoro a partire dal 1° gennaio 1996;

Il legislatore intervenne nuovamente con la legge n. 335 del 1995, meglio nota come Riforma Dini: si passò dal sistema retributivo a quello contributivo. Nel sistema retributivo la pensione è calcolata con riferimento alle ultime retribuzioni del lavoratore e alla sua anzianità. L'obiettivo è che il soggetto mantenga la stessa capacità di consumo che aveva in precedenza. Nel sistema contributivo l'importo della pensione corrisponde ai contributi versati dal lavoratore nell'arco dell'intera vita lavorativa ed essa risulta notevolmente inferiore rispetto al sistema precedente. La transazione da un sistema all'altro avvenne in modo graduale; si crearono così tre classi:

1. Una prima classe, rappresentata dai lavoratori che a fine anno 1995 avevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, per i quali continuava ad essere applicato il sistema retributivo;
2. Una seconda classe, che comprendeva i lavoratori che avevano versato contributi per meno di 18 anni a fine 1995, ai quali era applicato un sistema misto, cioè retributivo fino a quell'anno e contributivo per i successivi;
3. Un'ultima classe di lavoratori assunti dopo il 1995 ai quali era applicato il solo sistema contributivo;

La riforma Dini portò considerevoli cambiamenti anche in riferimento all'età pensionabile, che venne resa flessibile e compresa, tanto per gli uomini quanto per le donne, in una fascia racchiusa tra i 57 e i 65 anni¹³.

Nel 2004 il legislatore interviene nuovamente sulle pensioni emanando la legge n. 243 del 23 agosto 2004, la riforma previdenziale meglio nota come riforma Maroni. Vengono stabiliti incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità: chi sceglie il rinvio¹⁴ può beneficiare di un super bonus che consiste nel versamento in busta paga dei contributi previdenziali che sarebbero stati versati all'ente di previdenza (un importo pari a circa un terzo dello stipendio). La riforma va ad aumentare l'età anagrafica per le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia; solo per le donne rimane la possibilità di

¹³ Si aveva diritto alla pensione piena a 65 anni e, in altri casi, si riceveva un assegno commisurato all'età e agli anni di contribuzione.

¹⁴ Limitatamente ai lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.

andare in pensione di anzianità a 57 anni di età, ma con forti tagli all'assegno pensionistico, prevedendo il calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo.

Nel 2007 viene varata la riforma Prodi (legge 247/2007), con cui si introducono le cosiddette "quote" per l'accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell'età e degli anni lavorati: nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di età), dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età), mentre dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni di età).

Nel 2011 si apre uno dei capitoli più controversi della cosiddetta manovra Salva Italia (decreto legge 201/2011) con la riforma Fornero. Gli interventi previsti da tale riforma sono destinati a ridisegnare la mappa del sistema pensionistico italiano. Le novità più rilevanti sono:

- il metodo contributivo pro-rata¹⁵ e l'abbandono del sistema retributivo¹⁶;
- l'innalzamento dell'età pensionabile;
- l'abolizione della pensione di anzianità e l'introduzione della pensione anticipata.

A partire dal 1° gennaio 2012 le regole per il calcolo della pensione sono state equiparate per tutti. Il montante da liquidare al momento del collocamento a riposo, viene calcolato attraverso il sistema contributivo pro rata e quindi sulla base dei contributi versati nell'arco di tutta la carriera lavorativa. Tutti, anche coloro che, in base alla vecchia riforma Dini, erano stati salvati perché avevano versato 18 anni interi

¹⁵ Il pro rata pensione è un meccanismo di calcolo pensionistico molto particolare che nasce con l'obiettivo specifico di andare a tutelare i pensionandi rispetto ad eventuali modifiche di legge peggiorative del sistema di calcolo del trattamento pensionistico finale. Il principio pro rata pensione indica:

- l'applicazione del sistema retributivo per gli anni di contributi maturati alla data del 31 dicembre 2011
- l'applicazione del sistema contributivo per gli anni di contributi versati partire dal 2012.

¹⁶ www.nonsolopensioni.it > pro-rata pensione > "Che cos'è e come funziona".

di contributi alla data del 31 dicembre 1995, avranno una parte di pensione (la quota dal 2012 in poi) calcolata sulla base del metodo contributivo. Viene, inoltre, innalzata l'età pensionabile a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. La manovra confermava fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima ("opzione donna") calcolando la pensione con il metodo contributivo.

Nel 2017, con la legge di bilancio, viene introdotta una ulteriore novità: l'APE o anticipo pensionistico. In via sperimentale, la legge ha introdotto fino al 31 dicembre 2018 due nuovi istituti: l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario) e l'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (APE sociale). Entrambi riguardano i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), gli autonomi assicurati presso le gestioni speciali (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) o presso la gestione separata dell'INPS. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali. Tra le due tipologie di anticipo pensionistico, solo l'APE sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, essendo essa una indennità a favore di soggetti in stato di bisogno (invalidi, disoccupati, addetti a mansioni gravose).

Nel 2019 è stata introdotta una ulteriore misura di pensionamento anticipato, la cosiddetta pensione quota 100, in via sperimentale fino al 2021. Questa misura offre la possibilità al lavoratore di andare in pensione quando raggiunge 62 anni di età e matura 38 anni di contributi versati ($38+62=100$).

Limitatamente al solo anno 2022 è stata introdotta la pensione anticipata cosiddetta Quota 102. I requisiti minimi richiesti per accedere a tale prestazione sono i seguenti:

1. avere almeno 64 anni di età;
2. aver maturato almeno 38 anni di contribuzione.

Entrambi i requisiti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2022, mentre il diritto d'accesso a Quota 102 potrà essere esercitato anche successivamente a tale data.

1.3 I TRE PILASTRI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

A seguito delle numerose riforme del sistema previdenziale, succedutesi in Italia negli ultimi decenni, questo oggi si basa su tre pilastri:

- 1) La previdenza pubblica obbligatoria: è fondata su un sistema di finanziamento che si basa sul principio di ripartizione. Il lavoratore, durante la sua vita attiva, rinuncia ad una quota della retribuzione per garantirsi una rendita per quando non sarà più in grado di lavorare. Ogni lavoratore, sia dipendente sia autonomo, pubblico o privato, deve essere obbligatoriamente iscritto al rispettivo ente previdenziale, al quale vengono versati periodicamente i contributi previdenziali. I contributi, versati nel corso della vita lavorativa, determinano, alla fine di questa, una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall'entità dei contributi versati.

Le principali prestazioni erogate sono la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. La prima è erogata a chi termina l'attività lavorativa al raggiungimento di limiti di età anagrafici stabiliti, a condizione che abbia raggiunto l'anzianità contributiva fissata, cioè vi sia stato un tempo minimo di permanenza nella gestione previdenziale. Hanno, invece, diritto alla pensione anticipata coloro che abbiano raggiunto gli anni stabiliti in termini di sola anzianità contributiva. I contributi versati servono inoltre per erogare le pensioni di inabilità e invalidità, a favore di chi abbia perso o avuto una riduzione consistente della capacità lavorativa per disturbi fisici o mentali. Vi è inoltre la pensione ai superstiti che è riconosciuta ai familiari dell'assicurato nel caso di premorienza.

2) La previdenza complementare collettiva: si realizza attraverso i fondi pensione di categoria ai quali i lavoratori aderiscono in forma collettiva destinando il proprio TFR. I fondi pensione sono gestiti secondo il sistema della capitalizzazione¹⁷. La previdenza complementare è lo strumento che permette di integrare, al momento del ritiro dal lavoro, la pensione obbligatoria, con delle prestazioni pensionistiche aggiuntive. Per ogni iscritto al fondo di categoria viene creato un conto individuale, nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati in strumenti finanziari¹⁸ e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

Di questo secondo pilastro si tratterà ampiamente nel corso dell'elaborato.

3) La previdenza integrativa individuale: viene costituita a discrezione di ognuno attraverso i risparmi individuali per integrare sia la previdenza pubblica che quella realizzata in forma collettiva. Si fa riferimento ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) nel caso di speciali contratti di assicurazione sulla vita o forme pensionistiche individuali (Fip) nel caso di forme di risparmio individuale di tipo pensionistico realizzate tramite fondi pensioni aperti. La caratteristica di questo pilastro è il fatto che l'iniziativa è individuale. Per i lavoratori autonomi in caso di assenza di contratti collettivi sottoscritti dalla relativa associazione questo terzo pilastro è in realtà il secondo. L'adesione risulta essere di tipo volontario, libera e non vincolata all'appartenenza ad un determinato gruppo di lavoratori. Anche queste forme previdenziali sono soggette al regime di capitalizzazione con metodo contributivo.

¹⁷ I contributi raccolti sono investiti al fine di generare un montante da convertire in rendita al momento del pensionamento, attraverso una gestione che non passa più attraverso lo Stato ma tramite gestori appositamente selezionati dai fondi.

¹⁸ Azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento.

CAPITOLO 2

I FONDI PENSIONE IN ITALIA

2.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Quando si parla di previdenza complementare ci si riferisce indistintamente sia al secondo che al terzo pilastro, per i quali si riscontra un'unica disciplina normativa costituita dal Decreto Legislativo 252/2005. Il documento regola tutte quelle forme pensionistiche che si identificano in fondi o in patrimoni separati appositamente costituiti secondo la denominazione di fondo pensione.

Per fondo pensione si intende uno strumento di gestione del risparmio, nel quale confluiscono i contributi di coloro che vi partecipano, al fine di ottenere, al termine della vita lavorativa, l'erogazione della retribuzione pensionistica sotto forma di rendite vitalizie o di capitale. Nello specifico, i versamenti che prima vengono accantonati al fondo, sono destinati al mercato finanziario e mobilizzati in strumenti di investimento a breve, medio e lungo termine, a seconda della natura e delle caratteristiche del fondo stesso, nonché della mission di chi lo crea e di chi lo gestisce. I contributi sono solitamente versati dal singolo iscritto in modo tale che ognuno abbia un proprio conto, separato e distinto dagli altri partecipanti al gruppo. Al momento dell'adesione ad un fondo pensione deve essere fissato l'ammontare della contribuzione periodica. La regolamentazione e il controllo di questa forma pensionistica complementare è affidata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).

La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:

- volontaria¹⁹;

¹⁹ Il lavoratore può scegliere autonomamente se aderire o meno ad una forma pensionistica complementare;

- a capitalizzazione individuale²⁰;
- a contribuzione definita²¹;
- gestita da soggetti ed enti di diritto privato.

I destinatari delle forme pensionistiche complementari, in base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 252/2005 sono:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari (ad es. una casalinga);
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).

Attualmente, la normativa in Italia riconosce quattro tipologie di previdenza complementare:

1. Fondi pensione negoziali o chiusi;
2. Fondi pensione aperti;
3. Piani individuali pensionistici (PIP);
4. Fondi pensione preesistenti (creati prima del novembre 1992).

Nei paragrafi successivi si analizzano singolarmente i fondi sopra elencati, con particolare attenzione ai fondi pensione negoziali.

²⁰ I versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti;

²¹ Si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento;

2.2 FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Il fondo pensione negoziale o fondo pensione chiuso è una forma di previdenza complementare privata istituita dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, di settore o aziendale, a favore della categoria dei lavoratori interessati dalla medesima contrattazione. Il fondo pensione negoziale è un ente giuridicamente autonomo, distinto dai soggetti promotori (lavoratori e datori di lavoro).

Le principali caratteristiche dei fondi negoziali sono:

- hanno origine da un accordo contrattuale dove hanno un ruolo fondamentale le associazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro;
- non hanno scopo di lucro;²²
- hanno solitamente natura di associazione. Dopo l'adesione, il lavoratore diventa associato e partecipa alla vita del fondo eleggendo i propri rappresentanti nell'assemblea dei delegati;
- dispongono di propri organi sociali. Devono avere uno statuto e un regolamento elettorale per l'elezione dei delegati che compongono l'assemblea. Hanno l'obbligo di fornire periodicamente a ciascun aderente, nei termini di legge, un'informazione chiara e trasparente sull'andamento della posizione individuale e sulle attività generali dei fondi stessi.

La trattazione sui fondi pensione negoziali sarà ulteriormente approfondita nel corso del capitolo tre.

²² "Senza scopo di lucro" significa che un'associazione, in quanto ente non commerciale, non può avere come fine principale la realizzazione di un profitto. La normativa di riferimento prevede infatti che gli utili dell'ente non possono essere distribuiti agli associati (neanche in forma indiretta) e devono essere reinvestiti esclusivamente per scopi istituzionali.

2.3 FONDI PENSIONE APERTI

I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine “aperti”, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore dipendente o autonomo/libero professionista), intendano costruirsi una rendita integrativa della pensione di base.

A differenza di un fondo pensione negoziale, l’istituzione di un fondo aperto non prevede la presenza di contratti o accordi tra soggetti rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro, non è richiesta l’appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, di aziende o di area geografica.

I fondi aperti possono essere istituiti da:

- Banche;
- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM);
- Società di Gestione del Risparmio (SGR);
- Imprese di Assicurazione.

I Fondi Pensione Aperti sono istituiti in forma di patrimoni autonomi e separati rispetto a quello della società che li istituisce; quindi, non hanno soggettività giuridica²³. Il patrimonio, destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni degli iscritti, non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest’ultima²⁴.

La natura di patrimoni separati implica il fatto che i fondi aperti non abbiano propri organi di governance ma prevedono comunque figure preposte a garantire e controllare il corretto funzionamento del fondo. In primo luogo si evidenzia il ruolo del Responsabile del fondo che svolge mansioni di controllo interno sulla gestione

²³ La soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive;

²⁴ www.quellocheconta.gov.it > strumenti previdenziali > “Fondo pensione aperto”.

finanziaria e amministrativo-contabile. Un'altra figura è la banca depositaria, a cui fanno sempre capo funzioni di tesoreria, custodia e controllo. Infine, una peculiarità dei soli fondi aperti ad adesione collettiva è la presenza di un Organismo di sorveglianza costituito da due membri effettivi e di un supplente; nonché l'eventuale presenza di un Rappresentante dei lavoratori ed un Rappresentante aziendale²⁵.

I destinatari di questa tipologia di Fondi possono essere:

- ❖ Dipendenti privati su base collettiva o individuale;
- ❖ Dipendenti pubblici soltanto su base individuale;
- ❖ Lavoratori autonomi e liberi professionisti soltanto su base individuale;
- ❖ Altri, cioè tutti coloro che vogliono costruirsi una rendita integrativa indipendentemente dalla situazione lavorativa.

La suddivisione dei fondi aperti può essere fatta tra due categorie:

- a) i fondi generici, che si rivolgono ad un pubblico indistinto;
- b) i fondi dedicati, che sono indirizzati a particolari categorie di utenti o zone geografiche.

Il lavoratore dipendente privato può aderire a tali fondi mediante adesione:

- individuale: quando ha luogo l'iscrizione, il soggetto sceglie quanto e quando (mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente) versare e, può decidere di versare anche il solo TFR.²⁶
- collettiva: i lavoratori di una determinata impresa possono aderire al fondo in base a quanto stabilito dai contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Al momento del pensionamento e, a condizione di avere almeno cinque anni di partecipazione al fondo, si può ricevere:

²⁵ Qualora abbiano aderito al fondo almeno 500 lavoratori della stessa azienda;

²⁶ Il libero professionista o lavoratore autonomo può aderire ai fondi aperti solo su base individuale;

- ✓ tutto il capitale accumulato in rendita, che costituirà la pensione complementare;
- ✓ fino ad un massimo del 50% del montante accumulato in capitale e il restante in rendita;
- ✓ tutta la posizione in capitale, ma solo se il 70% del montante accumulato dà una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Prima dell'età pensionabile, può esser prelevato tutto o parte del capitale per far fronte a eventi inattesi²⁷.

2.4 PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP)

Il PIP (Piano individuale pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita a cui è possibile aderire solo su base individuale, indipendentemente dall'attività lavorativa. I PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce, in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti. Sono denominati PIP “nuovi”, i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP. I PIP “vecchi”, invece, sono relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l'impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dal Decreto lgs. 252/2005 e, pertanto, non possono raccogliere nuove adesioni²⁸.

I PIP sono realizzati mediante:

- contratti di assicurazione sulla vita di **ramo I**, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una o più gestioni interne separate; l'assicurato non si assume rischi di natura finanziaria poiché prevale la

²⁷ www.quellocheconta.gov.it > strumenti previdenziali > “Fondo pensione aperto”.

²⁸ www.COVIP.it > per il cittadino > educazione previdenziale > “Cos'è un PIP e chi può aderirvi”.

componente assicurativa e l'importo della prestazione non può diminuire nel corso del rapporto.

- contratti di assicurazione sulla vita di **ramo III**, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di OICR²⁹ o dalla rivalutazione dei fondi interni che l'impresa di assicurazione detiene (unit linked³⁰). Le prestazioni possono essere collegate a indici o altri valori di riferimento (index linked)³¹³². A differenza di quanto accade per il ramo I, è possibile che il risultato finale sia zero o addirittura negativo.

Possono esistere anche forme miste, nelle quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e III.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna del piano pensionistico individuale occorre ricordare che, essendo un patrimonio separato non prevede alcun organo interno³³. L'unico soggetto riconosciuto all'interno dell'organizzazione è il responsabile del PIP, il quale viene nominato dalla compagnia stessa, per cui deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa, ed inoltre è chiamato ad assolvere agli stessi compiti del responsabile di un fondo pensione aperto, in autonomia e indipendenza, a garanzia degli interessi degli iscritti.

²⁹ Organismi di investimento collettivo del risparmio: sono i fondi comuni di investimento e le Sicav.

³⁰ I prodotti *unit linked* prevedono una prestazione sia in caso di sopravvivenza sia in caso morte del sottoscrittore, connessa all'andamento degli investimenti effettuati in uno o più fondi di investimento. Il fondo di investimento può essere "interno", ossia direttamente istituito e gestito dall'impresa di assicurazione, o "esterno", istituito e gestito da una società di gestione del risparmio distinta dall'impresa di assicurazione. Di solito questi prodotti consentono all'investitore di selezionare i fondi in cui investire tra una serie di alternative disponibili, ivi inclusi fondi con maggiore esposizione ai rischi di mercato.

³¹ I prodotti *index linked* prevedono una prestazione sia in caso di sopravvivenza che in caso morte del sottoscrittore, connessa all'andamento di un indice azionario, di un indice obbligazionario o all'inflazione.

³² www.quellocheconta.gov.it > strumenti assicurativi > "Polizze linked";

³³ Per le funzioni amministrative e di controllo si fa riferimento alle figure preposte della compagnia assicurativa istitutrice;

L'adesione ad un PIP è volontaria, su base individuale e indipendente dalla condizione lavorativa³⁴. È possibile iscrivere i familiari fiscalmente a carico, anche se non si è iscritti a propria volta.

Per quanto concerne la contribuzione, possono essere scelte diverse forme:

- Lavoratori dipendenti: possono decidere di contribuire con una quota fissa mensile, trimestrale o annuale. In alternativa, possono anche far confluire all'interno del proprio PIP il TFR aziendale, al quale aggiungere o meno una quota a propria scelta;³⁵
- Lavoratori dipendenti del settore pubblico: possono aderire ad un piano individuale pensionistico solo attraverso una contribuzione con quota fissa, ma non è consentito il versamento del TFR al suo interno;
- Lavoratori autonomi: possono scegliere l'entità della quota fissa da versare, che può variare in base alle proprie necessità.
- Soggetti non occupati: possono aderire liberamente con una quota anche minima.

Qualora non si dovesse essere soddisfatti delle prestazioni del PIP, è possibile trasferire il tutto in un'altra forma pensionistica complementare. Dopo due anni dalla sottoscrizione, il trasferimento non prevede costi o oneri, mentre entro i due anni possono essere previste delle penali.

Al momento del pensionamento e, a condizione di avere almeno cinque anni di partecipazione al fondo, si può ricevere:

- tutto il capitale accumulato in rendita, che costituirà la propria pensione complementare;

³⁴ Si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa.

³⁵ Trattandosi di adesioni individuali, l'iscritto non ha diritto al contributo del datore di lavoro, il quale può comunque decidere di contribuire al PIP scelto dal proprio dipendente.

- fino a un massimo del 50% del montante accumulato in capitale e il restante in rendita;
- tutta la propria posizione in capitale, ma solo se il 70% del montante accumulato (capitale iniziale e interessi maturati nel tempo) dà una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale.

La pensione complementare può essere reversibile in favore sia del coniuge sia di un'altra persona come un figlio o un genitore. In caso di premorienza durante la fase di accumulo il capitale può essere riscattato dagli eredi.

2.5 FONDI PENSIONE PREESISTENTI

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come suggerisce il termine “preesistenti”, risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992, e cioè prima che venisse disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare dal decreto legislativo 124/1993. In tale occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di continuare a operare in regime di parziale deroga rispetto alla disciplina generale³⁶.

I fondi pensione preesistenti sono assimilabili ai fondi pensione chiusi per quanto concerne il fatto che si rivolgono ad una platea di soggetti delimitata: l'adesione è volontaria e consentita solo ai lavoratori che appartengono ad una determinata azienda, gruppo di imprese o specifiche categorie professionali e avviene secondo le modalità fissate dagli accordi collettivi o dal regolamento aziendale (adesione collettiva).

Questi fondi pensione rappresentano un insieme eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori. Essi si distinguono in:

³⁶ Il decreto legislativo 252/2005 (sostitutivo del decreto legislativo 124/1993) ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza complementare, prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova disciplina dei fondi pensione preesistenti; le modalità per tale adeguamento sono state disciplinate dal decreto ministeriale 62/2007.

1. fondi pensione preesistenti **autonomi** – dotati di soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni);
2. fondi pensione preesistenti **interni** – costituiti all'interno di società (banche, imprese di assicurazione, imprese) come patrimonio separato, non hanno personalità giuridica e sono gestiti direttamente dal datore di lavoro.

Inoltre, i fondi pensione preesistenti si distinguono in relazione al regime previdenziale in base al quale è calcolata la rendita pensionistica e possono essere:

- a **contribuzione definita** : la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato attraverso l'investimento dei contributi versati e i relativi rendimenti, come accade nei fondi pensione di nuova istituzione. I fondi pensione a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella platea dei destinatari di riferimento ma non possono, di norma, ampliarla ad altre aziende o settori diversi;
- a **prestazione definita**: l'entità della rendita pensionistica è prefissata e corrisponde ad una percentuale della retribuzione o della pensione obbligatoria dell'aderente: l'ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. Per i fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, il decreto legislativo 252/2005 ha vietato nuove adesioni. Tali fondi sono pertanto “a esaurimento”;
- **forme miste**: quando all'interno dello stesso fondo pensione coesistono entrambi i regimi previdenziali.³⁷

Per quanto riguarda la contribuzione, il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell'aderente:

- ❖ il contributo a carico del lavoratore nell'importo previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale³⁸;

³⁷ www.covip.it > “Fondi pensione preesistenti”

³⁸ Ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore.

- ❖ il contributo dell'azienda, nella misura prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto solo se effettua il proprio versamento);
- ❖ il TFR futuro (cioè il TFR che matura dopo l'adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale. E' possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

Al momento del pensionamento, l'aderente al fondo pensione può ricevere:

- tutto il capitale accumulato in rendita, che costituirà la sua pensione complementare;
- fino a un massimo del 50% del montante accumulato in capitale e il restante in rendita;
- tutta la tua posizione in capitale, ma solo se il 70% del montante accumulato dà una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale.

La pensione complementare può essere reversibile in favore sia del coniuge sia di un'altra persona indicata dall'aderente. In caso di premorienza durante la fase di accumulo il capitale può essere riscattato dagli eredi. Inoltre, prima dell'età pensionabile, l'aderente può prelevare tutto o parte del capitale per far fronte a eventi inattesi.

CAPITOLO 3

I FONDI PENSONE NEGOZIALI

3.1 I DESTINATARI

Come già anticipato nel corso del capitolo 2, i fondi pensione negoziali sono destinati solamente a specifiche categorie di lavoratori:

- 1) dipendenti del settore privato che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese;
- 2) dipendenti del settore pubblico;
- 3) soci lavoratori di cooperative;
- 4) lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e territoriali.

I fondi pensione negoziali sono forme pensionistiche complementari la cui origine, come suggerisce il termine “negoziali”, è di natura contrattuale, infatti la maggior parte dei fondi negoziali viene istituita a seguito di:

- contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. In assenza, tramite regolamenti aziendali;
- accordi tra i soci lavoratori di cooperative;
- accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti promossi dai relativi sindacati o associazioni di categoria regionali e nazionali.

Per il settore dei liberi professionisti, l’istituzione di questa tipologia di fondi pensione può, inoltre, essere effettuata dalle casse professionali, purché attuino una gestione separata rispetto alle risorse destinate alla previdenza obbligatoria.

Nel caso di fondi pensione contrattuali, questi possono essere: aziendali se sono rivolti ai lavoratori di una specifica azienda; territoriali se sono destinati ai lavoratori di una determinata area geografica, o settoriali se indirizzati ai lavoratori di uno specifico settore.³⁹

3.2 L'ADESIONE AL FONDO

Questa tipologia di fondo è detta “chiuso” proprio perché non può aderirvi liberamente chiunque, ma quei soli lavoratori cui trova applicazione l'accordo istitutivo del fondo in quanto appartenenti ad una determinata impresa o categoria professionale⁴⁰. Inoltre, al fondo pensione negoziale possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato, o assunti in base a differenti tipologie contrattuali, se previsto dall'accordo collettivo e dallo Statuto del fondo.

L'adesione ad un fondo pensione negoziale è volontaria.

In caso di prima occupazione, il lavoratore dipendente del settore privato entro sei mesi dall'assunzione, deve decidere se destinare il proprio TFR⁴¹ al fondo pensione (adesione esplicita) o lasciarlo in azienda. Se non esprime alcuna scelta, viene iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale (cosiddetta adesione tacita). Inoltre, per alcune categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, è prevista l'iscrizione automatica al fondo pensione negoziale di categoria, mediante il versamento da parte del datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi (cosiddetta adesione contrattuale).

³⁹ Ad esempio i lavoratori del settore chimico possono aderire ai fondi Fondapi o Fondchim, i lavoratori del settore metalmeccanico possono iscriversi a Fondapi o Cometa.

⁴⁰ Unica eccezione è costituita dai familiari a carico degli iscritti, per i quali è possibile associarsi qualora lo statuto del fondo stesso lo preveda.

⁴¹ Trattamento di fine rapporto: è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante lo svolgimento del rapporto lavorativo ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.

3.3 LA CONTRIBUZIONE

Per il lavoratore dipendente del settore privato la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva. Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell'aderente:

- il contributo a carico del lavoratore, nell'importo previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale⁴²;
- il contributo dell'azienda⁴³, nella misura prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale;
- il TFR futuro⁴⁴, in tutto o in parte, in base a quanto previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale. E' possibile versare anche il solo TFR; in tal caso, il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

Nei fondi pensione negoziali destinati ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la contribuzione riguarda unicamente l'iscritto.

Per i familiari fiscalmente a carico, l'importo e la periodicità della contribuzione sono stabiliti liberamente. Nel corso del tempo le scelte possono essere modificate.

I contributi, le quote di TFR e i rendimenti maturati nel corso del tempo, costituiscono il montante individuale dal quale scaturisce la prestazione. Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari per produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione versata.

3.4 GLI ORGANI DEL FONDO

Gli organi presenti nei fondi pensione chiusi sono:

- 1) l'Assemblea dei delegati;

⁴² Ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore;

⁴³ Cui il lavoratore ha diritto solo se effettua il proprio versamento;

⁴⁴ Ovvero il trattamento di fine rapporto che maturerà dal momento dell'adesione al fondo pensione.

- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Responsabile del fondo;
- 4) il Collegio dei sindaci.

1. Assemblea dei delegati: è composta dai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, in misura paritetica. Tale organo è collegiale e dalle sue deliberazioni emerge la volontà del fondo pensione. I principali compiti riguardano: l'approvazione del bilancio, l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, l'approvazione dello Statuto (comprese eventuali successive modifiche), e la deliberazione eventuale dello scioglimento del fondo pensione;
2. Consiglio di amministrazione: è composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Consiglio amministra il fondo pensione negoziale e ne decide la politica di investimento; seleziona il gestore, il depositario, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite; elegge il Presidente, che ha funzioni anche di rappresentanza legale del fondo pensione stesso e il Direttore generale con funzioni attuative degli indirizzi del Consiglio di amministrazione; nomina, infine, il Responsabile del fondo;
3. Collegio dei sindaci: è composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento. Svolge anche il controllo contabile, qualora non sia affidato ad un revisore esterno;
4. Responsabile del fondo pensione: nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. L'incarico può essere conferito anche al Direttore

generale ovvero ad uno degli amministratori del fondo. Il Responsabile verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa e delle previsioni di natura contrattuale; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti; svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e provvede all'invio di dati sull'attività del fondo alla COVIP.⁴⁵

3.5 LE LINEE DI INVESTIMENTO

Al momento dell'adesione, il fondo pensione propone agli iscritti diversi comparti di investimento caratterizzati da diverse combinazioni di strumenti finanziari e quindi di rischio/rendimento⁴⁶. I comparti sono classificati nelle seguenti categorie:

- azionari: investono solo o principalmente in azioni;
- bilanciati: investono in azioni e in obbligazioni in maniera bilanciata, ovvero nella stessa percentuale;
- obbligazionari: investono principalmente in obbligazioni;
- garantiti: offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato nel momento in cui si verificano determinati eventi⁴⁷.

Prima di effettuare la scelta della linea di investimento è importante:

- conoscere quanti anni mancano per ottenere la pensione di base;
- acquisire almeno una stima della futura pensione di base;
- avere consapevolezza della propria capacità di risparmio;

⁴⁵ www.covip.it > "Fondi pensione negoziali".

⁴⁶ Associazione dei fondi pensione negoziali, "Rapporto sui fondi pensioni negoziali 2011", 2011.

⁴⁷ Ad esempio il momento del pensionamento dell'aderente.

- conoscere il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta della linea di investimento, occorre anche tenere conto dei livelli di costo relativi alle diverse linee di investimento offerte. La scelta della linea di investimento non è definitiva e può essere modificata secondo le modalità stabilite dallo Statuto del fondo pensione.

Il Fondo pensione negoziale non gestisce direttamente le risorse accumulate (contributi e relativi rendimenti) ma affida tale compito a operatori esterni specializzati⁴⁸ e le risorse finanziarie del Fondo sono custodite presso una banca cosiddetta banca depositaria. Il gestore impartisce alla banca depositaria gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite e la banca verifica che tali indicazioni siano conformi alla legge o alle norme dello Statuto del Fondo pensione.

3.6 LE PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'iscritto che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, può trasformare la sua posizione individuale in una rendita calcolata in base all'età e al capitale accumulato. L'aderente dunque potrà ricevere:

- tutto il capitale accumulato in rendita, che costituirà la sua pensione complementare;
- fino ad un massimo del 50% del montante accumulato in capitale e il restante in rendita;
- tutta la sua posizione in capitale, ma solo se il 70% del montante accumulato gli dà una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale.

⁴⁸ Banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio.

La pensione complementare può essere reversibile sia in favore del coniuge sia di un'altra persona indicata dall'aderente. In caso di premorienza durante la fase di accumulo, il capitale può essere riscattato dai suoi eredi o dalle persone che lui designate.⁴⁹

Prima dell'età pensionabile, si può prelevare tutto o parte del capitale per far fronte a eventi inattesi e si può ricorrere a:

- 1) Anticipazioni sulla propria posizione individuale maturata⁵⁰;
- 2) Riscatti parziali o totali della posizione individuale maturata⁵¹.

3.7 IL FONDO PENSIONE COMETA

Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini, e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero.

E' rivolto a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o in apprendistato, da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del lavoro – CCNL dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, e dell'industria orafo-argentiero. Possono aderire anche i familiari fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti.

Il fondo nasce il 21 ottobre 1997 con un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese⁵² e dei lavoratori⁵³, con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori dell'industria

⁴⁹ www.quellocheconta.gov.it > strumenti previdenziali > "Fondo pensione negoziale";

⁵⁰ Ad esempio per spese sanitarie straordinarie connesse a interventi e terapie conseguenti a gravissime condizioni (anche del coniuge o dei figli); per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa; per motivi personali o familiari;

⁵¹ Ad esempio in seguito a invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o inoccupazione superiore ai 48 mesi, dimissioni o licenziamento, decesso dell'aderente; o in seguito a inoccupazione non inferiore a 12 mesi (e non superiore a 48 mesi), in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

⁵² Federmeccanica, Assisital e Intersind;

⁵³ Fim, Fiom, Uilm e Fismic;

metalmecanica una più elevata copertura pensionistica, integrando quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio.⁵⁴

Oggi, con 25 anni di esperienza e quasi 450.000 iscritti è il più importante fondo pensionistico operante in Italia.⁵⁵

Le caratteristiche principali del fondo Cometa:

- Senza scopo di lucro: il suo unico obiettivo è raccogliere i contributi, gestire le risorse nell'interesse degli associati ed erogare prestazioni di previdenza complementare.
- Adesione libera e volontaria: diventano soci i lavoratori che ne esprimono la volontà. In alternativa è possibile mantenere il Tfr in azienda.
- Contribuzione definita: i contributi dovuti al fondo sono quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva, mentre la quota a carico del dipendente è a sua discrezione nei limiti indicati dal fondo stesso.
- Capitalizzazione individuale: ogni lavoratore associato ha una propria posizione individuale in cui confluiscono tutti i contributi versati a suo nome.

I contributi versati nel fondo, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari⁵⁶, sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto da Cometa, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. Cometa attua una gestione **Multicomparto** basata su più profili di gestione (comparti), che offre l'opportunità di scegliere l'investimento previdenziale più adatto alle esigenze e alle caratteristiche personali di ciascun associato. Ogni aderente può scegliere tra cinque diversi comparti, caratterizzati da una diversa composizione degli investimenti:

⁵⁴ In data 11 Novembre 1998 è stato autorizzato dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo dei fondi pensione con il n. 61.

⁵⁵ www.cometafondo.it > chi siamo > "Il fondo".

⁵⁶ Azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento.

- a) Comparto Monetario Plus: è il comparto per gli aderenti prossimi al pensionamento, l'investimento è finalizzato alla conservazione del capitale e ad un rendimento in linea con i tassi dei mercati monetari. L'investimento è finalizzato a massimizzare il rendimento contenendo nel limite dell'1% la volatilità⁵⁷ annua effettivamente realizzata ex-post dalla gestione. La composizione dell'investimento è caratterizzata per il 100% da obbligazioni, dunque il grado di rischio è minimo.
- b) Comparto TFR silente: è il comparto per coloro che si iscrivono al fondo in via tacita o silente⁵⁸. L'adesione al comparto sarà mantenuta fintanto che non si manifesti la volontà di adesione esplicita a Cometa. La composizione degli investimenti è per il 20% azioni e la restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata. Il grado di rischio è basso.
- c) Comparto sicurezza 2020: l'investimento è finalizzato a conseguire un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del TFR, tenuto conto di una volatilità pari al 6%. La composizione degli investimenti è per il 30% azioni e la restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata. Il grado di rischio in questo comparto è medio.
- d) Comparto reddito: comparto di ingresso per i nuovi iscritti che aderiscono esplicitamente. L'investimento si pone l'obiettivo di realizzare un rendimento in linea alla rivalutazione annua del TFR. Al contempo, dovrà contenere nel limite del 5% la volatilità annua effettivamente realizzata ex-post dalla gestione. La composizione investimenti è per il 40% azioni e la restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata. Il grado di rischio è medio.
- e) Comparto crescita: l'investimento è finalizzato a massimizzare il rendimento contenendo nel limite dell'8% la volatilità annua effettivamente realizzata ex-post dalla gestione. La composizione investimenti è per il 70% azioni e la

⁵⁷ La volatilità misura l'intensità delle variazioni subite dal valore di un titolo in un determinato periodo di tempo. In altre parole, la volatilità indica la variazione percentuale del valore di un titolo o un portafoglio: è una misura dell'intensità dell'oscillazione.

⁵⁸ Gli iscritti in via esplicita non possono scegliere questo comparto.

restante parte orientata verso titoli obbligazionari di media durata. Il grado di rischio è medio-alto.⁵⁹

Per quanto riguarda l'erogazione della rendita, le convenzioni stipulate dal fondo Cometa permettono, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

1. Vitalizia immediata: pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti⁶⁰ o per sé (rendita LTC).
2. Certa per 5-10 anni (e poi vitalizia): pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente o ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
3. Reversibile: pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato, se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

⁵⁹ www.cometafondo.it > site > informazioni > "Gestione finanziaria".

⁶⁰ Come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo.

4. Con restituzione del montante residuale (controassicurata): pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
5. Vitalizia LTC: pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.⁶¹

In alternativa alle differenti tipologie di rendita, l'aderente, al momento del pensionamento, potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. L'aderente godrà quindi della immediata disponibilità di una somma di denaro, ma l'importo della rendita erogata successivamente sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.

Gli aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari prima del 29 aprile 1993 o che abbiano maturato una posizione individuale particolarmente contenuta⁶², possono percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare e non richiedere la rendita.

⁶¹ www.cometafondo.it > documento rendite 2022 > pag. 2

⁶² Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.

Per quanto concerne la struttura interna di Cometa, essa è composta da 16 persone.⁶³

Il personale di Cometa, coordinato dal direttore generale, ha il compito di svolgere attività di controllo e verifica delle principali attività che caratterizzano il rapporto con il Service Amministrativo e con gli altri fornitori di Servizi esterni, al fine di offrire ai propri associati un adeguato supporto.

Con la realizzazione del manuale operativo e l'affidamento della funzione di controllo interno, Cometa ha implementato un adeguato sistema di controllo interno, inteso come l'insieme delle regole e delle procedure, al fine di realizzare una sempre maggiore sicurezza sul conseguimento dell'efficacia ed efficienza delle attività operative con particolare riguardo a:

- completezza, adeguatezza, attendibilità e sicurezza delle informazioni prodotte;
- conformità alle norme primarie, secondarie ed interne, nonché rispetto alle decisioni strategiche, di indirizzo ed organizzative degli organi di Cometa ed agli standard di attuazione delle stesse.

Gli aderenti partecipano al governo di Cometa mediante la designazione dei delegati in assemblea: l'Assemblea dei Delegati è costituita da 90 delegati⁶⁴ e tra i suoi compiti, il principale è quello di eleggere gli organismi di organizzazione e controllo del fondo: il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci. Il CDA decide sulla gestione del Fondo pensione e la sua organizzazione funzionale e amministrativa, mentre il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'amministrazione e sull'osservanza delle norme.

Trascorsi due anni dall'adesione a Cometa o nel caso in cui il lavoratore non abbia più i requisiti di partecipazione al Fondo (per interruzione del rapporto di lavoro, nomina a dirigente, cambio di CCNL), può decidere di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma di previdenza complementare (Fondo pensione

⁶³ Ai dipendenti della struttura interna viene applicato il contratto Metalmeccanico.

⁶⁴ 45 delegati da parte dei lavoratori e 45 da parte delle aziende

negoziale, aperto o PIP).

Il trasferimento è una prestazione non soggetta a tassazione.

È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare, ma nel caso di trasferimento ad un PIP o di adesione individuale ad un Fondo pensione Aperto, si perderà il diritto al contributo del datore di lavoro, a meno di specifici accordi aziendali.

CONCLUSIONI

Lo scopo di questa tesi era osservare l'andamento delle forme pensionistiche complementari, di cui si sono considerati i vari comparti. Prima di entrare nello specifico della previdenza complementare è stato effettuato però, un piccolo excursus sulla previdenza italiana, nonché sulla sua evoluzione nel tempo e le sue caratteristiche. L'analisi generale, effettuata sulla previdenza obbligatoria, ha permesso di capire le reali motivazioni per la quale sono stati introdotti i fondi pensione. Questi ultimi infatti, consentono ai lavoratori dipendenti e ai liberi professionisti di dotarsi di un importante strumento per integrare le pensioni corrisposte dal sistema pensionistico obbligatorio. I fondi pensione, introdotti nel sistema pensionistico italiano nel 1993 (D. Lgs 124) sono ora disciplinati dal d. lgs 252 del 2005: il legislatore è intervenuto più volte dalla loro introduzione per incentivare lo sviluppo del secondo e terzo pilastro.

Successivamente, dal secondo capitolo in poi, si sono descritti gli aspetti normativi ed evolutivi della previdenza complementare, nella quale troviamo i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i Piani Individuali Pensionistici e i fondi pensione preesistenti, di cui si sono prese in considerazione le peculiarità, dai contributi alle prestazioni. Tutta questa parte ha permesso di conoscere il funzionamento delle forme pensionistiche complementari. Emerge così che la scelta della destinazione del TFR maturato non dipende solo dal trade off tra vantaggi e costi delle adesioni ai fondi pensione, ma anche dalla struttura finanziaria dell'impresa, dall'avversione al rischio dell'individuo e dal grado di informazione della popolazione. Dall'analisi svolta, è emerso, inoltre, come l'attuale situazione del sistema previdenziale pubblico italiano, abbia spinto la previdenza complementare ad un ruolo sempre più centrale e necessario. È ormai chiaro come sia indispensabile destinare risorse a queste forme previdenziali per potersi assicurare, in futuro, un tasso di sostituzione adeguato e compensare la quota sempre minore, derivante dal sistema pubblico. Questo è il messaggio chiaro della previdenza complementare e di un nuovo welfare, che non destina tutte le competenze allo Stato ma che rende l'individuo protagonista e, allo stesso tempo,

responsabile della pianificazione e costituzione di un montante previdenziale integrativo. Possiamo quindi concludere, in accordo con i dati COVIP, i quali mostrano un basso volume di adesione ai fondi pensione, che sul territorio nazionale non vi sia fiducia e volontà di adesione nei confronti della previdenza complementare, sia per scarsità di informazioni che per ignoranza in materia finanziaria. Un altro motivo che scoraggia la popolazione italiana ad investire sui fondi pensione, sta nella relazione positiva tra dimensione d'impresa e adesione, la quale non è affatto incoraggiante, in quanto più del 60% dei lavoratori italiani è impiegato in imprese medio-piccole. È necessario quindi, intervenire sia con un'implementazione delle informazioni riguardanti la previdenza complementare, nonché con un "incoraggiamento" fiscale, implementando i vantaggi sia per chi vi aderisce che per le imprese.

Secondo l'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani del 2019 svolta da Centro Einaudi è emerso infatti che, sul campione in esame, l'attenzione al risparmio previdenziale è scesa in tre anni dal 20,7% al 16,3%. Inoltre, risulta che solamente il 13,7% ha aderito ad un fondo pensione e solo il 9,2% è iscritto a qualunque forma di previdenza integrativa.

Anche nel 2021, in continuità con la tendenza già in atto negli anni precedenti, ha continuato a ridursi il numero di fondi pensione esistenti. Se ne contano 349, ventitré in meno rispetto al 2020, così ripartiti:

- 33 fondi negoziali
- 40 fondi aperti
- 72 PIP
- 204 fondi preesistenti

Non si arresta, dunque, la tendenza alla riduzione del numero delle forme pensionistiche, ormai in atto da diversi anni: oltre vent'anni fa, nel 1999, erano 739, ossia più del doppio rispetto al 2021. In particolare, i fondi preesistenti sono diminuiti di circa due terzi; anche i fondi aperti sono diminuiti di 48 unità tra il 1999 e il 2021.

Il numero di fondi negoziali, dopo una fase di aumento, è tornato a quello del 1999; l'istituzione dei PIP “nuovi” a partire dal 2007 ha in parte compensato la tendenza pluriennale alla diminuzione del numero delle forme.⁶⁵

Una possibile soluzione per cambiare e migliorare questa situazione potrebbe essere quella di aumentare il livello di alfabetizzazione finanziaria, dato che in Italia continua a rimanere di molto inferiore rispetto alla media europea.

Ad oggi, meno di un terzo degli italiani adulti (29%) conosce il significato di concetti finanziari base (come tasso di interesse e relazione rischio-investimento). La situazione però, non migliora per i giovani, infatti secondo il rapporto OCSE-PISA che misura l'alfabetizzazione finanziaria degli studenti, l'Italia si colloca al dodicesimo posto su un campione di 20 Paesi, con il 20% dei giovani italiani che si trova al livello 1, ovvero con un livello di conoscenza finanziaria insufficiente.⁶⁶

⁶⁵ www.covip.it > relazione annuale > “Relazione per l'anno 2021.”

⁶⁶ www.econopoly.ilsole24ore.com > Alfabetizzazione finanziaria 2021 > “Giovani rimandati in alfabetizzazione finanziaria”.

BIBLIOGRAFIA

- M. Bessone, *Fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti, regole e sistema delle forme organizzative*, Giustizia civile, 2002.
- M. Bessone, *Previdenza complementare*, Giappichelli editore, Torino, 2000.
- A. Bellieri dei Belliera, S. Buonanno, C. Serluca, *I Fondi Pensione: aspetti organizzativi, finanziari ed attuariali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.
- A. Brambilla, *Capire i fondi pensione: le nuove frontiere della previdenza e del welfare integrativo*; Guerini e Associati, Milano, 2021.
- A. Brambilla, *Capire i fondi pensione: nuova previdenza complementare, TFR e pensioni pubbliche degli italiani*, Il Sole 24 ore, 2007.
- A. Casotti, M. R. Gheido, *La riforma della previdenza complementare*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- G. Cazzola, *Fondi pensione: istruzioni per l'uso*, Bancaria Editrice Edibank, 2008.
- R. Cesari, *TFR e fondi pensione*, il Mulino, Bologna, 2007.
- M. Marè, *La previdenza complementare: quale futuro?*, il Mulino, Bologna, 2011.
- S. Miani, *I prodotti previdenziali*, Giappichelli editore, Torino, 2009.
- M. Persiani, M. D'Onghia, *Diritto della sicurezza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.
- M. Persiani, *La previdenza complementare*, nuova edizione, Cacucci Editore, Bari, 2021.

- R. Pessi, *Lezioni di diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2022.
- O. Peterlini, *Le nuove pensioni. Esperienze e strategie per uscire dalla crisi previdenziale*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- M. C. Quirici, *La previdenza complementare in Italia, evoluzione normativa ed esemplificazioni pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2017.

SITOGRAFIA

- www.assicurazionivita.net
- www.borsaitaliana.it
- www.camera.it
- www.capireleconomia.it
- www.centroeinaudi.it
- www.cometafondo.it
- www.covip.it
- www.diritto.it
- www.fondopriamo.it
- www.ilsole24ore.com
- www.inps.it
- www.istat.it
- www.itinerariprevidenziali.it
- www.lavoro.gov.it
- www.nonsolopensioni.it
- www.pensionielavoro.it
- www.propensione.it
- www.quellocheconta.gov.it

➤ www.quifinanza.it

➤ www.tuttoprevidenza.it

➤ www.verafinanza.com